



COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 79 del 12.08.2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Attività di pulizia e tutela dell'ambiente delle spiagge presenti su tutto il territorio comunale – Approvazione della Convenzione con l'Associazione di Protezione Civile O.N.G.V.I. “Giubbe d'Italia” Sezione di Santa Flavia. |
|----------------|--|

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di **Agosto** alle ore **13:25** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sig. Salvatore Sanfilippo** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

| Nome e Cognome | Funzione | Pres. | Ass. |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| SANFILIPPO SALVATORE | Sindaco | X | |
| D'AGOSTINO GIUSEPPE | Vice Sindaco | | X |
| FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE | Assessore | | X |
| VENTURI MADDALENA | Assessore | X | |
| CAVEZZANO ANTONIA | Assessore | X | |
| VELLA FRANCESCO | Assessore | X | |

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Caterina Pirrone**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

| | |
|---|---|
| X | Del Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; |
| X | Del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; |

- **Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Attività di pulizia e tutela dell'ambiente delle spiagge presenti su tutto il territorio comunale – Approvazione della Convenzione con l'Associazione di Protezione Civile O.N.G.V.I. "Giubbe d'Italia" Sezione di Santa Flavia", viene ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto che la stessa è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile favorevole;
- Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) **Di accogliere ed approvare** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
 - Successivamente la G.M., con separata votazione e con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano delibera di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M.

N. 06 /G.M. DEL 11 AGO. 2020

OGGETTO: Attività di pulizia e tutela dell'ambiente delle spiagge presenti su tutto il territorio comunale;
Approvazione della Convenzione con l'Associazione di Protezione Civile O.N.G.V.I. "Giubbe d'Italia"
Sezione di Santa Flavia

UFFICIO PROPONENTE: **SINDACO**

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Santa Flavia, 11 AGO. 2020



Il Responsabile dell'Area
(Ing. Irene Gullò)

REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: favorevole 11/8/20

Il Responsabile dell'Area
(Dr. Angelo Benfante)



l'area
11/8/20

Il Sindaco

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale

PREMESSO:

- che con Circolare Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA prot. n. 42304 del 03/07/2018, è stato chiarito l'obbligo in capo ai Comuni, nell'ambito delle proprie attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza del territorio, di adottare ogni utile azione al fine di garantire la pulizia ed il decoro delle spiagge e delle aree demaniali marittime, e quindi dell'ordinario servizio di pulizia delle spiagge presenti sul territorio comunale;
- che sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini residenti che richiedono il servizio di ordinaria pulizia delle spiagge comunali, in considerazione del notevole numero di bagnanti che frequenta quotidianamente gli arenili presenti sul territorio flavese;
- che necessita quindi, anche in considerazione dell'avanzata fase estiva, provvedere con immediatezza alla organizzazione della ordinaria pulizia delle spiagge presenti sul territorio comunale, tenendo conto altresì della circostanza che questo Comune non possiede adeguato numero di personale di ruolo che può essere disposto per il servizio di pulizia in argomento;

DATO ATTO che gli Enti Locali possono stipulare con le Associazioni di Volontariato Convenzioni per conseguire finalità a tutela dell'ambiente e della popolazione;

CONSIDERATO che è stata richiesta per le vie brevi all'Associazione di Volontariato O.N.V.G.I. Giubbe d'Italia Sezione Santa Flavia con sede in Santa Flavia via Carcione n.5, iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato al n.681 giusto Decreto Regionale n.49 del 29.03.13, disponibilità ad affiancare l'Amministrazione Comunale nella pulizia e tutela delle spiagge presenti su tutto il territorio comunale, ed in particolare:

- spiaggia Fondachello;
- spiaggia Kafara;
- spiaggia Sant'Elia;
- spiaggia Uccellaia;
- spiaggia adiacente Lido del Carabiniere;
- spiaggia S. Nicolichia;

DATO ATTO che all'uopo è stato redatto schema di convenzione, costituito da n. 12 articoli che si allega alla presente proposta sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa che disciplina la collaborazione tra il Comune di Santa Flavia e l'Associazione di Volontariato O.N.V.G.I. Giubbe d'Italia Sezione Santa Flavia sopra generalizzata, per la pulizia e tutela

dell'ambiente delle spiagge presenti su tutto il territorio comunale territorio regionale per n.6 settimane fino alla data del 21 settembre 2020, previo riconoscimento alla predetta Associazione di un contributo forfettario omnicomprensivo pari ad € 2.400,00;

VISTI il D.Lgs. 152/2006 e la Circolare Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA prot. n. 42304 del 03/07/2018, che impone agli Enti Locali il compito della pulizia ordinaria delle spiagge presenti sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, onde garantire la pulizia ed il decoro igienico-sanitario delle spiagge presenti su tutto il territorio comunale;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

1) **Di approvare** lo schema di convenzione, allegato sub lett.a), da stipulare tra il Comune di Santa Flavia e l'Associazione di Volontariato O.N.V.G.I. Giubbe d'Italia Sezione Santa Flavia, con sede in Santa Flavia via Carcione n.5, iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato al n.681 giusto Decreto Regionale n.49 del 29.03.13, avente ad oggetto la attività per la pulizia e tutela delle spiagge presenti su tutto il territorio comunale, ed in particolare:

- spiaggia Fondachello;
- spiaggia Kafara;
- spiaggia Sant'Elia;
- spiaggia Uccellaia;
- spiaggia adiacente Lido del Carabiniere;
- spiaggia S. Nicollicchia;

2) **Di riconoscere** all'Associazione di Volontariato O.N.V.G.I. Giubbe d'Italia Sezione Santa Flavia, con sede in Santa Flavia via Carcione n.5, iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato al n.681 giusto Decreto Regionale n.49 del 29.03.13, a fronte della attività in argomento, un contributo forfettario omnicomprensivo pari ad € 2.400,00;

3) **Di dare atto** che la somma di € 2.400,00 trova imputazione a valere sul Cap. 4055/20 "pulizia spiagge" codice di bilancio 09.02.-1.03.02.99.999 del corrente bilancio di previsione;

4) **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area III alla sottoscrizione della convenzione ed ai successivi adempimenti di carattere stagionale;

5) **Di dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, onde avviare con assoluta immediatezza l'attività in argomento in argomento;

**Il Responsabile dell'Area III
Urbanistica Edilizia e Ambiente
(Ing. Dott. Irene Gullà)**



**Il Sindaco
(Salvatore Sanfilippo)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Sanfilippo", written over the printed name of the Mayor.



CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI PULIZIA E TUTELA DELLE SPIAGGE
PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ in Santa Flavia presso
la sede del Comune di Santa Flavia Via Consolare n.136

TRA IL COMUNE DI SANTA FLAVIA legalmente rappresentato dal Responsabile dell'Area III
Ing. Irene Gullo, giusta determina sindacale n. _____

E

L'Associazione di Volontariato O.N.V.G.I. Giubbe d'Italia Sezione Santa Flavia con sede in Santa
Flavia via Carcione n.5 iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato al n.681
giusto Decreto Regionale n.49 del 29.03.13 , in persona del legale rappresentante Sig.ra Zammuto
Giuseppa

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Art. 1 - FINALITÀ'

Salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini tramite un'azione di pulizia e tutela delle spiagge
presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - MODALITÀ DEL SERVIZIO

I volontari componenti dell'Associazione svolgeranno l'attività di volontariato in tuta da lavoro,
riconoscibili con tesserino esterno, in modo volontario che non darà luogo a costituzione di rapporto
di lavoro. L'associazione è obbligata ad effettuare l'attività di volontariato relativa alla pulizia delle
spiagge e relativa raccolta e deposito come di seguito:

- 1) spiaggia Kafara;
- 2) spiaggia adiacente Lido del Carabinieri;
- 3) spiaggia Fondachello;
- 4) spiaggia Uccellaia;
- 5) spiaggia Sant'Elia;
- 6)

L'associazione metterà a disposizione per lo svolgimento dell'attività di volontariato di che trattasi,
che avrà decorrenza dal _____ sino al 21/09/2020, con n. 6 (sei) unità giornaliere, per un totale
di 6 ore giornaliere, dalle ore 06.00 con l'ausilio di un mezzo riconoscibile, in possesso delle
cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio coordinate dal responsabile
dell'Associazione. La prima settimana il servizio di collaborazione deve essere svolto nei giorni di

mercoledì, venerdì e domenica; successivamente e sino al 21.09.2020 nei giorni di lunedì, giovedì e domenica.

Art. 3 - PROTEZIONE CIVILE E/O ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Associazione si dovrà rendere disponibile a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze di carattere ecologico e a segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni a rischio ambientale riscontrati durante il servizio.

Art. 4 – DOVERI DEI VOLONTARI

I volontari operatori, nell'esercizio delle loro funzioni, dipenderanno, nel rispetto reciproco dei ruoli, dal Responsabile dell'Area III o da un delegato competente. Il suddetto Capo Area, di contro, non potrà disporre del personale volontario per finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione, salvo i casi di assoluta emergenza che interessano il territorio e la comunità.

Art. 5 – QUALITÀ MORALI DEGLI OPERATORI

I volontari che saranno adibiti all'attività di cui al precedente Art. 2 dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità necessari per lo svolgimento dell'attività medesima e, in ogni caso, devono essere esenti da cause ostative ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'associazione s'impegna ad effettuare le necessarie verifiche sui requisiti dei volontari assegnati al servizio di che trattasi.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EROGAZIONE RIMBORSO SPESE

Il Comune si impegna a fornire all'Associazione per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione tutte le informazioni relative alla normativa vigente, regolamenti comunali ed ordinanze. L'Amministrazione comunale si impegna ad erogare all'Associazione per lo svolgimento di quanto regolato con un contributo economico di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00). Il contributo sarà erogato a conclusione del servizio di che trattasi, previa presentazione della relazione sui servizi svolti da parte . L'Amministrazione provvederà al rimborso del contributo di cui sopra non oltre 30 gg. dalla presentazione della relazione. Nessun altro importo in denaro, a qualsiasi titolo, potrà essere addebitato e/o comunque richiesto all'Amministrazione comunale oltre quanto previsto nel presente articolo.

Art. 7 - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Settimanalmente l'Associazione presenterà un rapporto al Responsabile dell'Area III sull'attività svolta con esplicita indicazione delle modalità dell'attività espletata, allegando alla predetta relazione la necessaria documentazione fotografica. Il Responsabile dell'Area III ed il responsabile dell'Associazione vigileranno sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

SERVIZIO 3 - GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA
INTERVENTI AMBIENTALI

tel. 091 7077807- fax 091 7077294
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Prot. n. 42304 del 03/07/2018

Oggetto: **Rimozione rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regionale. Circolare.**

Inoltro via p.e.c.

A TUTTI I COMUNI COSTIERI
DELL'ISOLA
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI
PALERMO

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI
CATANIA

AGLI UU.TT.AA.
LORO SEDI

Con l'avvio della stagione balneare ed il conseguente incremento di afflusso di utenti nelle aree costiere si ripropone, come ogni anno, il problema dell'abbandono di rifiuti sulle spiagge e sui litorali marini, peraltro già verificatosi in alcune località, come riportato da recenti articoli di stampa.

In proposito, l'art. 192, comma 3, del D.Lvo 152/2006, dispone che: *"Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".*

A tal riguardo si evidenzia preliminarmente che, in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV, art. 2, punto 12 dell'allegato 1 al D.A. n. 319/gab del 5/8/2016 - linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia - *"i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare*

demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.

Ne consegue che, a norma del comma 3 dell'art. 192 del D.Lvo 152/2006, ove non siano noti gli effettivi responsabili dell'abbandono di rifiuti in tali aree, i soggetti tenuti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti in dette aree e, quindi, eventuali destinatari delle ordinanze di cui all'ultima parte dell'articolo di legge sopra richiamato, sono da individuare nei titolari delle concessioni demaniali marittime esistenti.

Pertanto, codesti Comuni, nell'ambito delle proprie attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza del territorio, avranno cura di adottare ogni utile azione al fine di garantire la pulizia ed il decoro delle spiagge e delle aree demaniali marittime.

Peraltro, poiché l'inosservanza dell'obbligo di cui al D.A. 319/Gab del 5/8/2016 può determinare nei confronti dei concessionari omissivi l'applicazione della sanzione della decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, codesti Enti avranno cura di segnalare a questo Dipartimento eventuali inadempienze al suddetto obbligo.

Avuto riguardo, invece, alle altre aree, non rientranti nelle competenze dei concessionari, e ove l'attività di raccolta, per quantità e tipologia del rifiuto abbandonato, non sia riconducibile all'ordinario servizio di pulizia espletato dall'Amministrazione comunale, secondo la norma di legge sopra richiamata, la competenza si attesta, in via residuale e nella qualità di proprietario dell'area, in capo a questa Amministrazione.

In tali casi, al fine di far fronte all'eventuale rimborso delle spese sostenute dai comuni, per conto di questa Amministrazione, per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico é stato istituito, in forza dell'art. 13, comma 8 della L.R. 8/2018, il capitolo di spesa 443312 "*Trasferimenti a Enti Locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*", rubricato al Dipartimento regionale dell'Ambiente.

In sede di prima applicazione e stante il contestuale trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico all'Autorità di Bacino, istituita ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2018, le risorse disponibili sul predetto capitolo possono essere utilizzate interamente per gli interventi da eseguire su aree appartenenti al demanio marittimo regionale.

Per quanto precede, si invitano codesti Comuni a verificare, ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza, l'eventuale presenza di rifiuti abusivamente abbandonati sulle aree demaniali marittime e ad avanzare al Dipartimento regionale dell'Ambiente documentata richiesta per l'assegnazione delle somme necessarie per la rimozione degli stessi, precisando se trattasi di:

- a) raccolta e smaltimento di rifiuti dai quali possano derivare imminenti pericoli per la pubblica incolumità e/o inconvenienti di natura igienico sanitaria;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su aree demaniali marittime già oggetto di segnalazione e/o sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;

c) interventi di pulizia straordinaria di tratti di spiaggia e/o di aree ricadenti nel demanio marittimo regionale sottratti alla competenza dei soggetti concessionari.

Appare evidente che, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria, le richieste di assegnazione saranno valutate attribuendo priorità alle fattispecie indicate con le lettere a) e b).

Al rimborso delle spese sostenute da codesti Comuni, anche attraverso le procedure di cui all'ultima parte dell'art. 192, comma 3, del D.Lvo 152/2006, si provvederà previa acquisizione della documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 cd. Codice dei contratti e ss.mm. e ii.

Resta inteso che tra le spese ammesse a rimborso non rientrano quelle eventualmente correlate ad attività di bonifica dei siti, ricadendo tali competenze ed oneri in capo ad altro ramo dell'Amministrazione.

In ragione delle possibili refluenze della presente circolare sulle attività dei concessionari, si invitano codesti Comuni a darne massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione presso l'albo pretorio.

La presente sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale di questo Assessorato.

L'ASSESSORE

On.le Avv. Salvatore Cordaro

